

Oggetto: Lr. 20/05/02 n. 12, articolo 6. Contratto di Servizio fra l'Assessorato ai Trasporti ed ai Lavori Pubblici-Direzione Regionale Infrastrutture e l'Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici:

VISTA la legge regionale n. 12/2002 "Costituzione Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 9 Agosto 2002 "Approvazione Statuto Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 352 del 26/7/2002 con il quale viene nominato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, legge regionale 12/2002, il Consiglio di Amministrazione dell'ASTRAL S.p.A.;

VISTO l'atto n. 31311 di Repertorio e n. 7215 di Raccolta del dr. Mario SCATTONE, notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con cui viene costituita la società ASTRAL S.p.A.;

RITENUTO di dover procedere alla stipula del Contratto di Servizio, di cui all'articolo 6, legge regionale n. 12/2002, fra l'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici-Direzione Regionale Infrastrutture e l'Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.;

PRESO ATTO dell'articolato contrattuale elaborato dalla Direzione Regionale INFRASTRUTTURE e presentato dal Dipartimento TERRITORIO;


tutto ciò premesso all'unanimità

DELIBERA

- a) di approvare l'articolato del Contratto di Servizio fra l'Assessorato ai Trasporti e Lavori Pubblici-Direzione Regionale Infrastrutture e l'ASTRAL S.p.A.;
- b) di dare mandato al Direttore del Dipartimento TERRITORIO, prof. ing. Patrizio CUCCIOLETTA, per la stipula del Contratto di Servizio con l'ASTRAL S.p.A.

Il presente atto sarà pubblicato sul B.U.R. Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



REGIONE LAZIO ASSESSORATO.....

Contratto di Servizio

per l'affidamento all'Azienda strade Lazio ASTRAL S.p.A. delle funzioni di cui alla l.r. 14/1999 articolo 124 comma 1 lett. c)

TRA

la REGIONE LAZIO in persona il quale interviene al presente atto in forza di

E

ALL'AZIENDA STRADE LAZIO ASTRAL S.p.A. con sede in in persona il quale interviene al presente atto in forza di più oltre denominata Azienda



PREMESSO

- che la legge 15 marzo 1997 n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regione ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa" ha, tra l'altro conferito alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici;
- che il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regione ed agli P-... marzo 1997 n. 59 " ha disciplinato il conferimen
- che la legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 " Org locale per la realizzazione del decentramento ar all'art. 3 commi 1 e 4 e in conformità a quanto p riservato alla Regione le funzioni e compiti amministrativi
 - a) la programmazione, la pianificazione ed il coerenza con gli obiettivi della pianificazione nazionale e della pianificazione territoriale regionale, ed in particolare
 - 1) la programmazione pluriennale degli interventi regionali, da effettuarsi secondo un ordine di p... sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

UNICA COPIA : 15
FIRMATA DAL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO e e
DA LASCIARE HELLO SCHEMA

IL PRESENTE DOCUMENTO È COMPILATO DA 15 PAGINE

- 2) la programmazione annuale degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria secondo un ordine di priorità, sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
 - 3) il coordinamento degli interventi relativi alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione della rete regionale;
 - 4) la definizione di criteri, di direttive e di prescrizioni tecniche per la progettazione, la manutenzione, la gestione e la sicurezza della rete viaria regionale;
 - 5) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade ed autostrade della rete viaria regionale;
 - 6) l'indicazione dei criteri per la determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie autostradali;
- b) l'individuazione della rete viaria regionale, che è costituita dalle strade ed autostrade di proprietà della Regione, nonché la classificazione e la declassificazione delle strade regionali e provinciali ed i pareri di cui all'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, relativamente alla classificazione ed alla declassificazione delle strade statali;
- c) la progettazione e l'esecuzione degli interventi di completamento, di adeguamento e di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, nonché la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle autostrade regionali, cui si provvede mediante concessione;
- d) la determinazione delle tariffe di pedaggio autostradale e l'adeguamento delle stesse;
- e) l'approvazione delle concessioni di costruzione e di gestione di autostrade;
- f) il controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni.
- che la medesima legge regionale 14/99 articolo 194 altresì prevede che nell'ambito della legislazione regionale la Regione può promuovere d'intesa con le Province, la costituzione di un'apposita azienda regionale per le strade, nella forma della società per azioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, di cui agli articoli 124 e 125, di progettazione, di costruzione e di gestione delle reti viaria regionale e di quelle provinciali, allo scopo del rinnovo e dello sviluppo delle reti stesse;
 - che con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461 " Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98 comma 2 del D.Lvo 112/98 vengono individuate le strade regionali;
 - che con il D.P.C.M. 21 febbraio 2000 si effettua "l'individuazione e il trasferimento, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D. Lgvo 112/98, delle strade non comprese nella rete autostradale nazionale;



2

- che con il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 si effettua “ l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dagli art. 99 e 102 del D.Lgvo 112/98 in materia di viabilità” con particolare riferimento all’art. 4 comma 2;
- che con deliberazione del Consiglio regionale del 18 ottobre 2000 n. 18 sono stati definiti i criteri di individuazione delle rete viaria regionale ai sensi dell’art. 206 l.r. 14/99;
- che ^{con} il DPCM 13 novembre 2000 vengono definiti i “Criteri di ripartizione e ripartizione tra Regioni e tra gli Enti Locali dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal D. Lgvo 112/98 in materia di viabilità”;
- che ^{con} il DPCM 22 dicembre 2000 si ha il “Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali”, come quantificate e specificate nelle allegate tabelle;
- che con DGR del 10 aprile 2001 n. 543 la Regione Lazio provvede, in attuazione dell’art. 206 della L.R. 14/99, a individuare la Rete Viaria Regionale conferita al Demanio Regionale ed alla attribuzione al demanio delle Province della restante rete, in conformità con quanto stabilito dall’art. 125 della medesima legge;
- che in data 30 dicembre 2000 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio, le Province del Lazio e l’ANAS l’accordo per l’affidamento all’ANAS delle funzioni di gestione e di manutenzione delle strade conferite, a valere fino al 30/6/2001;
- che con il Verbale della Conferenza Unificata del 26 luglio 2001 il termine del succitato accordo viene ulteriormente differito al 30/09/01, in attesa del completamento delle procedure per il trasferimento contestuale delle risorse;
- che con decorrenza 01 ottobre 2001, in attuazione dell’art. 1 comma 2 del DPCM 21/02/01, la Regione Lazio e le Province del Lazio sono state conseguentemente immesse, ciascuno per l’ambito di propria competenza, nell’esercizio effettivo delle funzioni rispettivamente trasferite e delegate. (Il 01/10/01 la Regione Lazio attua l’effettiva assunzione delle risorse umane ANAS di cui al DPCM suddetti);
- che con Verbale di consegna in data 12 ottobre 2001 intercorso tra l’Agenzia del Demanio - Filiale di Roma, la Regione Lazio, le Amministrazioni Provinciali di Roma, Frosinone e Viterbo e l’ANAS, è stato operato il formale trasferimento al Demanio Regionale e Provinciale delle Strade Statali - ANAS non comprese nella rete autostradale e stradale di interesse nazionale, in attuazione dell’Art. 101 del D. Lgs. 112/98 ed in conformità con l’art. 2 del DPCM 21/02/2000 nonché il passaggio giuridico riguardante i beni mobili ed immobili strumentali all’esercizio delle funzioni conferite. (Si evidenzia che le chilometriche riportate nell’elenco delle strade





trasferite comprendono anche i tratti di viabilità consegnati ai Comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti);

- che la legge regionale del 20 maggio 2002 n. 12, in conformità a quanto previsto dallo Statuto regionale art. 53 e 54 e in attuazione di quanto previsto dall'art. 194 l.r. 14/99, ha promosso la costituzione dell'Azienda strade Lazio - ASTRAL - S.p.A., denominata in seguito Azienda, attribuendogli tra l'altro, come indicato all'art. 2 comma 1 lett. a), le funzioni e i compiti amministrativi riservati alle regioni ai sensi dell'art. 124 comma 1 lett. c) l.r. 14/99 concernenti la progettazione e la realizzazione della rete viaria regionale, fatta eccezione per la rete autostradale regionale, nonché le funzioni e i compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. d) l.r.14/99;
- che ai sensi dell'art. 6 della l. r. 12/2002 la Regione affida l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal su citato art. 2 comma 1 lett.a), all'Azienda sulla base di appositi contratti di servizio;
- che con Atto del 15/10/02 rep n. 31311, raccolta n. 7215 per notaio Mario SCATTONE è stata costituita dell'Azienda strade Lazio - ASTRAL - S.p.A;
- gli art. 6 e susseguenti della l.r. n.12/2002 hanno stabilito l'affidamento mediante contratti di servizio delle dette funzioni trasferite;
- che la Giunta regionale con la deliberazione n. _____ pubblicata sul B.U.R.L. del _____ ha approvato il contratto di servizio tipo previsto dall'art, 6 l.r. 12/2002 secondo il cui schema è stato predisposto il presente atto;

che le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:

- la Regione Lazio
- l'Azienda

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I - AFFIDAMENTO

Articolo 1) Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto l'affidamento all'Azienda delle funzioni e dei compiti amministrativi riservati alla Regione.



Articolo 2) Affidamento delle attività

La Regione affida all'Azienda che accetta la progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione delle opere, impianti ed attività inerenti la rete viaria regionale, nonché delle opere e degli impianti pubblici, ad essa appartenenti, pertinenti, complementari, o comunque connessi.

In particolare è affidata all'Azienda:

- a) proposta di programmazione pluriennale degli interventi di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, da effettuarsi secondo un ordine di priorità, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e/o da reperire;
- b) proposta di programmazione annuale degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria secondo un ordine di priorità, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, a seguito dell'approvazione della proposta di cui al punto a);
- c) la progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione delle opere, impianti ed attività inerenti la rete viaria regionale, nonché delle opere e degli impianti pubblici, ad essa appartenenti, pertinenti, complementari, o comunque connessi;
- d) coordinamento degli interventi relativi alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione della rete regionale;
- e) indicazione e suggerimenti per la definizione di criteri, di direttive e di prescrizioni tecniche per la progettazione, la manutenzione, la gestione e la sicurezza della rete viaria regionale;
- f) indicazione e suggerimenti per la definizione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade della rete viaria regionale.

Articolo 3) Esclusività di affidamento

La gestione delle attività, affidata all'Azienda in via esclusiva, verrà svolta secondo le modalità descritte nel presente contratto.

Articolo 4) Modalità di affidamento di singole azioni

L'Azienda, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per l'esecuzione di singole azioni previste nel presente contratto di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, lavori, servizi e forniture.

L'Azienda, nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma, dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza del presente contratto e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati con il soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.



TITOLO II - OGGETTO E DURATA

Articolo 5) Descrizione dell'affidamento

L'Azienda dovrà provvedere alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle seguenti opere, facenti parte della rete viaria della Regione Lazio, come da allegato "A" 

Articolo 6) Area di intervento

L'Azienda dovrà garantire la realizzazione e la gestione delle funzioni e dei compiti affidati relativamente alle opere ricadenti, entro i confini regionali.

Articolo 7) Durata

Il presente contratto ha la durata di anni 30 a partire dalla data della sua sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza, le parti provvedono a rinnovare la convenzione per ulteriori anni..... Ove entro tale scadenza le parti non avessero provveduto al rinnovo, la Regione attua i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

Articolo 8) Ulteriori servizi

All'Azienda potranno essere, inoltre, affidate ulteriori attività dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni, dalle Comunità montane e da altri soggetti pubblici e privati.

La Regione ha facoltà di affidare all'Azienda al fine di garantire efficienza ed unitarietà dei servizi affidati, attività non ricomprese tra quelle ad essa affidate con il presente atto, ma connesse od accessorie alle stesse che si rendessero necessarie o permettessero un miglioramento dei servizi affidati.

Le modalità ed i compensi dei servizi richiesti ai sensi del comma precedente, verranno preventivamente concordati tra le parti.

L'Azienda ha facoltà di svolgere attività per conto di altre amministrazioni, privati o terzi in genere, purché non pregiudichino l'ottimale svolgimento delle attività previste nella presente convenzione e delle quali dovrà tenere una contabilità separata (gestione speciale del bilancio).

Per le attività di cui al comma precedente, l'Azienda non può utilizzare opere ed impianti afferenti al servizio affidato, salvo espressa autorizzazione della Regione che contestualmente definisca le modalità e le condizioni tecniche ed economiche dell'utilizzo autorizzato.



TITOLO III
MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE, IMPIANTI ED ATTIVITA' INERENTI
LA RETE VIARIA

Articolo 9) Affidamento e consegna delle opere e degli impianti

Ai sensi del precedente articolo 1 vengono affidati, all'Azienda le opere e gli impianti, così come individuati e descritti all'art. 11.

L'Azienda accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma nello stato di fatto nel quale si trovano e dichiara di averne preso visione.

Articolo 10) Modalità di conduzione delle opere e impianti e di svolgimento delle attività.

Manutenzioni ordinarie e straordinarie

L'Azienda per l'intera durata dell'affidamento, è responsabile della manutenzione e gestione della rete stradale, degli immobili e degli impianti affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità adottando le tipologie di intervento descritte nei successivi articoli, assicurando gli standards qualitativi e quantitativi appresso definiti.

L'Azienda è responsabile dell'adeguamento della rete stradale, degli immobili e degli impianti affidati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento.

L'Azienda è tenuta alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ed ogni altro intervento imprevisto, ai sensi della vigente normativa in materia.

L'Azienda si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla manutenzione e gestione della rete stradale, degli immobili e degli impianti previste nel Piano triennale degli interventi, che saranno eseguite con le risorse finanziarie trasferite dalla Regione, sulla base dell'effettivo Programma triennale suddiviso in stralci annuali.

Le risorse finanziarie, accreditate alla Regione con vincolo di destinazione, sono erogate all'Azienda con le seguenti modalità:

- 10% all'approvazione del Programma;
- 50% all'atto della consegna lavori;
- 30% al compimento del 50% dell'importo dei lavori;
- 5% all'atto dell'ultimazione dei lavori;
- 5% finale ad approvazione degli atti di collaudo.



A handwritten signature in the bottom left corner of the page.

Articolo 11) Manutenzione della rete viaria

Gli interventi di manutenzione si distinguono in:

- interventi di **manutenzione ordinaria ricorrente**;
- interventi di **manutenzione ordinaria non ricorrente**;
- interventi di **manutenzione straordinaria**.

Come di seguito meglio specificati:

Manutenzione ordinaria ricorrente

Per interventi di manutenzione ordinaria ricorrente si intendono i lavori di riparazione e manutenzione eseguiti per mantenere gli impianti e le opere in condizioni di valido funzionamento senza che da ciò derivi una modificazione nella consistenza o nella potenzialità dell'impianto interessato e per i quali c'è una programmazione ciclica (sgombro neve, segnaletica, pavimentazioni, distese generali, taglio dell'erba, ripristino opere d'arte, risagomatura ecc.)

Manutenzione ordinaria non ricorrente

Per interventi di manutenzione ordinaria non ricorrente si intendono i lavori eseguiti per mantenere gli impianti e le opere in condizioni di valido funzionamento senza che da ciò derivi una modificazione nella consistenza o nella potenzialità dell'opera o dell'impianto interessato e per i quali non è possibile una programmazione ciclica dipendendo da fatti eccezionali od imprevedibili (smottamenti, sgombro frane, distacco pannelli in galleria, altro).

Articolo 12) Informazioni e controllo

Dati sulla gestione.



L'Azienda, al fine di assicurare l'ottimale raggiungimento degli obiettivi di cui alla normativa regionale riportata in premessa è tenuta, nel rispetto della sua autonomia di organizzazione della gestione delle attività, a fornire alla Regione tutte le notizie tecniche, qualitative e quantitative sulle attività effettuate, con cadenza almeno semestrale.

Controlli della Regione.

La Regione si riserva la facoltà di eseguire ogni controllo necessario ad accertare la esecuzione delle attività secondo i criteri stabiliti dal presente contratto.

L'Azienda si adopererà per favorire le attività di controllo.

L'Azienda trasmette alla Regione i dati e le informazioni necessari per la valutazione dei risultati di cui al Piano di Programma e per la implementazione ed aggiornamento del sistema informativo regionale sulla viabilità.



Articolo 13) Restituzione opere ed impianti

L'Azienda restituirà in caso di decadenza, la rete stradale, gli immobili, le opere e gli impianti affidati, nonché le opere e gli impianti di cui non fosse terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione ed in efficiente stato di funzionamento.

Manutenzione straordinaria

Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono i lavori che, pur finalizzati al ripristino della funzionalità della viabilità (opere e/o impianti), presentino modifiche alle opere, al corpo stradale e/o agli impianti tali da comportare un miglioramento qualitativo e/o quantitativo della viabilità medesima e richiedano, quindi, un progetto, anche se parziale.

TITOLO IV - NUOVE OPERE ED IMPIANTI

Articolo 14) Piano degli interventi

L'Azienda si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla progettazione e realizzazione delle nuove opere ed impianti previste nel Piano triennale degli interventi, che saranno eseguite con le risorse finanziarie trasferite dalla Regione, sulla base dell'effettivo Programma triennale suddiviso in stralci annuali.

Le risorse finanziarie, accreditate alla Regione con vincolo di destinazione, sono erogate all'Azienda con le seguenti modalità:

- 10% all'approvazione del Programma;
- 50% all'atto della consegna lavori;
- 30% al compimento del 50% dell'importo dei lavori;
- 5% all'atto dell'ultimazione dei lavori;
- 5% finale ad approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 15) Rispetto della normativa

L'Azienda per la progettazione, realizzazione e direzione lavori delle opere previste nel Piano è tenuta al rispetto delle norme vigenti in materia di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche ivi compresi i lavori in economia.



Articolo 16) Ascrizione al demanio

La rete stradale, gli immobili e gli impianti realizzati in esecuzione del Piano sono ascritti al Demanio regionale e verranno affidati all'Azienda, in comodato d'uso gratuito, con le modalità della presente convenzione.

TITOLO V CORRISPETTIVI

Art. 17) Corrispettivi

Con l'approvazione dei programmi triennali la Regione individua e assegna anche le risorse finanziarie per l'esecuzione degli interventi da parte dell'Azienda.

La mancata approvazione, individuazione e assegnazione delle risorse finanziarie successive alla approvazione del programma, terrà l'Astral indenne da ogni obbligo normativo o contrattuale nonché conseguenti responsabilità anche verso terzi, relativamente al programma o all'intervento approvato, ma non finanziato.

Art. 18) Spese e costi

Indipendentemente dall'approvazione del programma triennale degli interventi, la Regione assegnerà, altresì, all'Astral, le risorse finanziarie necessarie per il normale funzionamento dell'attività dell'Azienda.

L'importo sarà definito, in fase successiva e prima della stipula del contratto, di concerto fra l'Assessore al Bilancio, l'Assessore ai LL.PP. ed il Direttore del Dipartimento Territorio, competente per la stipula.

Articolo 19) Potenzialità di azione

Considerate le caratteristiche delle attività affidate e la necessità del perdurare, per tutta la durata della presente convenzione, delle garanzie di carattere tecnico-economico legate alla conduzione della rete stradale, degli immobili, degli impianti ed attività, è fatto obbligo all'Azienda di comunicare alla Regione la diminuzione o la perdita della potenzialità di azione operativa.

Articolo 20) Standards

Tutti gli interventi ed attività manutentorie periodiche dovranno essere effettuate secondo la "regola dell'arte", con l'impiego di materiali di buona qualità e personale specializzato, al fine di garantire la piena efficienza dell'opera in ogni sua parte e l'economicità della gestione.



Il livello di servizio deve essere tale da: garantire la migliore circolazione; garantire la sicurezza; assicurare il rispetto delle normative vigenti e le caratteristiche ambientali delle zone interessate dagli interventi; assicurare il controllo della rete ed in particolare delle opere, di cui al presente contratto mediante sorveglianza generale e specifica; raccogliere le segnalazioni di fenomeni di rischio e pericolosità, mediante attivazione di servizio telefonico attivo 24 ore su 24; assicurare l'intervento in tempo reale, compatibilmente con la cessazione dell'evento; garantire idonee attrezzature di riserva per gli impianti (parti meccaniche ed elettriche); garantire la continuità del servizio; assicurare la sorveglianza 24 ore su 24 tramite apparecchiature informatizzate circa la funzionalità e continuità dei servizi; garantire la reperibilità di tecnici specializzati.

Articolo 21) Inadempimenti e penali

Salvo quanto previsto nei comma successivi, l'Azienda è obbligata ad eliminare le irregolarità segnalate da terzi e verificate dall'Azienda, nello svolgimento delle attività manutentorie affidate. Nelle more delle verifiche di cui al comma precedente o, nel caso di disaccordo tra le parti, dell'eventuale contenzioso, l'Azienda si obbliga a garantire la continuità del servizio.

Articolo 22) Poteri sostitutivi

La Regione nel caso di perdurante inadempienza dell'Azienda all'esecuzione delle obbligazioni contratte con il presente contratto, darà formale comunicazione dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 14/99 (poteri sostitutivi), qualora il ripetersi o la gravità delle inadempienze pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità delle attività affidate o la realizzazione degli interventi contenuti nel Piano.

Articolo 23) Recesso

E' escluso il recesso dal presente contratto.

Articolo 24) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in dipendenza del presente contratto, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, in particolare la prosecuzione delle attività affidate. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione e qualora non sia raggiunto, la questione verrà deferita al giudizio di Collegio arbitrale, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo tra i primi due. In caso di mancato accordo il terzo arbitro con funzioni di Presidente verrà nominato su impulso della parte più diligente dal Presidente del Consiglio di Stato.

Il collegio giudicherà secondo diritto.



Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del c.p.c. artt. 810 e ss.

Articolo 25) Assicurazioni

L'Azienda terrà indenne la Regione da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da essa poste in essere o ad essa affidate in forza del presente contratto di servizio. Allo scopo l'Azienda stipulerà apposito contratto assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi in relazione all'esecuzione delle attività affidate.

A garanzia degli oneri derivanti dagli obblighi del presente contratto di servizio, l'Azienda stipulerà adeguata polizza fidejussoria.

Articolo 26) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali di registrazione del presente contratto di servizio sono a carico dell'Azienda.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27) Norma transitoria

Successione.

L'Azienda succede alla Regione nella definizione dei procedimenti amministrativi pendenti e nei rapporti contrattuali in atto concernenti i compiti e le funzioni di cui all'art.2 l.r. 12/2002.

Dalla successione sono esclusi eventuali contenziosi pendenti tra Regione e terzi.


La successione ha ad oggetto il trasferimento delle competenze, attività e prestazioni necessarie all'espletamento delle attività e finalità dell'Azienda già proprie della Regione o comunque affidate alla azienda con il presente contratto. L'Azienda provvede nell'ambito delle proprie responsabilità e autonomia di gestione, a dare seguito ad ogni iniziativa per pervenire al completamento di quanto indicato ai commi che precedono. La Regione si impegna e si obbliga a fornire all'Azienda ogni elemento, documento, atto, autorizzazione, necessario o comunque utile per pervenire al detto completamento.

La Regione si impegna a comunicare, laddove ve ne fosse bisogno, ai terzi interessati l'avvenuta successione.

Finanziamenti.

Per la successione dell'Azienda nei rapporti di cui al comma 1, e per la sopportazione di ogni onere finanziario comunque connesso alla realizzazione e completamento di quelle attività e all'adempimento del presente contratto sono riconosciute all'Azienda le risorse necessarie.

Tali somme aggiuntive non sono comprese nel budget assegnato per la normale attività dell'Azienda.



La Regione dichiara che l'importo di cui sopra comprende costi, spese, oneri, indennità per attività e fatti successivi alla data del presente contratto di servizio.

Responsabilità.

Resta a carico della Regione ogni onere economico anche risarcitorio connesso e/o ascrivibile a fatti procedimenti o situazioni anteriori alla data del presente contratto di servizio.

Al fine di consentire l'esercizio delle attività contenute nel presente contratto di servizio e nelle more della definizione dei provvedimenti di carattere finanziario relativi al complesso delle diverse funzioni delegate, la Regione provvede direttamente.

Nomine.

L'Azienda, per l'espletamento delle attività cui è succeduta, ha facoltà, previa regolarizzazione di ogni rapporto economico previgente senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Regione e nel rispetto della normativa vigente, di procedere alla nomina di nuovi soggetti di sua fiducia.

Articolo 28) Rinvio alla normativa

Per quanto non previsto nel presente contratto di servizio, le Parti fanno espresso richiamo alla normativa citata nelle premesse, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture e lavori pubblici. Le clausole contenute nel presente contratto possono subire variazioni per effetto di disposizioni legislative o regolamentari che modifichino in tutto o in parte le norme in base alle quali sono state redatte, previa deliberazione della Giunta regionale.



INDICE

Premesse

Titolo I AFFIDAMENTO

- Articolo 1) Oggetto
- Articolo 2) Affidamento delle attività
- Articolo 3) Esclusività dell'affidamento
- Articolo 4) Modalità di affidamento di singole azioni

Titolo II OGGETTO E DURATA

- Articolo 5) Descrizione dell'affidamento
- Articolo 6) Area di intervento
- Articolo 7) Durata
- Articolo 8) Ulteriori servizi

Titolo III – MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE, DEGLI IMPIANTI ED ATTIVITA' INERENTI LA RETE VIARIA

- Articolo 9) Affidamento e consegna delle opere e degli impianti
- Articolo 10) Modalità di conduzione delle opere e impianti e di svolgimento delle attività.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie
- Articolo 11) Manutenzione della rete viaria
- Articolo 12) Informazioni e controllo
- Articolo 13) Restituzione opere ed impianti

Titolo IV – NUOVE OPERE E IMPIANTI

- Articolo 14) Piano degli interventi
- Articolo 15) Rispetto della normativa
- Articolo 16) Ascrizione al demanio

TITOLO V CORRISPETTIVI

- Articolo 17) Corrispettivi
- Articolo 18) Spese e costi


Titolo VI- GARANZIE E SANZIONI

- Articolo 19) Potenzialità di azione
- Articolo 20) Standards

- Articolo 21) Inadempimenti e penali
- Articolo 22) Poteri sostitutivi
- Articolo 23) Recesso
- Articolo 24) Clausola compromissoria
- Articolo 25) Assicurazioni
- Articolo 26) Oneri fiscali

Titolo VII- NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 27) Norma transitoria
- Articolo 28) Rinvio alla normativa



N. 31311 di Repertorio - N. 7215 di Raccolta
- COSTITUZIONE DI S.P.A. -

Repubblica Italiana

L'anno duemiladue; il giorno quindici
del mese di ottobre
li

In Roma, nel mio studio in Via Giuseppe Montanelli n.11/B.
innanzi a me dr. MARIO SCATTONE Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

SONO PRESENTI:

- ARACRI FRANCESCO, nato a Spoleto (PG) il giorno 11 luglio 1952, domiciliato in Roma, Via Gradoli n.99, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici e membro della Giunta Regionale della REGIONE LAZIO con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n.212, codice fiscale 80143490581, in virtù dei poteri derivantigli dall'anzidetta qualità in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del 9 agosto 2002 n.1202 e per mandato Presidenziale in data 4 ottobre 2002 n.5082/GC agli atti dell'Ente medesimo;

- DE SIMONI MARCO, nato a Roma il di 11 marzo 1971 ed ivi domiciliato in Via Sestio Calvino n.55, quadro direttivo, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della "AGENZIA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO - SVILUPPO LAZIO - SOCIETA' PER AZIONI", in breve "AGENZIA SVILUPPO LAZIO S.P.A." con sede in Roma, Via Vincenzo Bellini n.22, capitale sociale deliberato Euro 49.063.700,00=, sottoscritto Euro 35.933.220,96 e versato Euro 35.932.891,46, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma con il codice fiscale-partita IVA e numero di iscrizione 05950941004 del Registro delle imprese di Roma, R.E.A. n.938517, giusta procura speciale conferitagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'anzidetta società dr. Gemmiti Pierluigi, con atto a mio rogito in data 10 ottobre 2002, rep.n.31292, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa conferitami dai comparenti i quali dichiarano di averne esatta conoscenza.

Certo io Notaio della identità personale dei comparenti i quali, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni e quindi con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1)

E' costituita tra la REGIONE LAZIO e "AGENZIA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO - SVILUPPO LAZIO - SOCIETA' PER AZIONI" ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale Lazio n.12 del 20 maggio 2002, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il 10 giugno 2002 n.16 Parte prima, e degli artt.2325 e seguenti del codice civile, una società per azioni sotto la denominazione: "AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A."

ARTICOLO 2)

La Società ha la sua sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n.212.

ARTICOLO 3)

La società ha per scopo, a norma e nei termini sabiliti dall'art.1 e dall'art.2 della l.r. n.12 del 20 maggio 2002 ed eventuali successive modificazioni, il rinnovo e lo svi-

luppo della rete viaria regionale secondo criteri di economicità e nel rispetto dell'equilibrio di gestione.

In particolare la società potrà, in genere, compiere le seguenti attività:

- Studio, progettazione, costruzione, manutenzione, vigilanza e gestione della rete viaria regionale e provinciale direttamente o mediante affidamento a soggetti terzi;
- Realizzazione dei lavori, forniture e servizi direttamente o mediante affidamento a soggetti terzi;
- Svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili agli interventi di cui sopra di progettazione, costruzione, manutenzione, vigilanza e gestione della rete viaria ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti amministrativi affidatigli dalle Province;
- Ricerca, programmazione e promozione, assistenza e consulenza;
- L'attività editoriale con esclusione della pubblicazione dei quotidiani nonché l'attività pubblicitaria e di promozione sempre nell'ambito dell'oggetto sociale.
- L'attività commerciale legata alla gestione della pubblicità e alla gestione delle aree di servizio e relative alle problematiche attinenti alle infrastrutture di rete.

Restano escluse dalle attività di consulenza quelle riservate alle professioni protette, se non svolte con l'ausilio di professionisti abilitati.

La società può promuovere la costituzione, o la partecipazione a società, consorzi di diritto privato ed altre forme associative che abbiano per oggetto attività strumentali o complementari o comunque collegate a quelle elencate nei precedenti paragrafi, nonché acquisire e prestare attività anche in forza di convenzioni.

La società ai fini del raggiungimento dello scopo sociale potrà: assumere partecipazioni in altre società aventi scopo analogo od affine e concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato; compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria attiva e passiva comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale, contrarre mutui passivi, potrà chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; prestare garanzie, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non prevalente rispetto all'attività sociale e mai nei confronti del pubblico.


ARTICOLO 4)

Il capitale sociale è stabilito nella somma di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero) ed è suddiviso in numero 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro dai soci, come sopra rappresentati, nel modo seguente:

- la REGIONE LAZIO per una quota di capitale di Euro 198.000,00 (centonovantottomila virgola zerozero) rappresentata da numero 396 (trecentonovantasei) azioni da Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ciascuna;
- "AGENZIA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO - SVILUPPO LAZIO - SOCIETA' PER AZIONI" per una quota di capitale di Euro 2.000,00 (duemila virgola zerozero) rappresentata da numero 4 (quattro) azioni da Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ciascuna.

I tre decimi del capitale sociale, come sopra sottoscritto, sono stati versati come segue:



- quanto alla Regione Lazio presso la Banca di Roma - Dipendenza di Roma 151 Regione Lazio 2 come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca stessa in data 15 ottobre 2002;

- quanto alla "AGENZIA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO - SVILUPPO LAZIO - SOCIETA' PER AZIONI" presso la Banca Popolare di Ancona - Agenzia di Roma 7 - come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca stessa in data 15 ottobre 2002.

I rimanenti sette decimi del capitale sociale verranno versati dai soci nelle casse sociali a semplice richiesta dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 5)

La ripartizione degli utili avverrà, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale, in proporzione alle risepitive azioni possedute salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

L'assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

ARTICOLO 6)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica tre esercizi, ed è composto da un numero di sette membri, compreso il Presidente.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione per il termine di tre anni, vengono nominati in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, 3 comma dell'allegato statuto sociale, i Signori:

- ABODI ANDREA, nato a Roma il 7 marzo 1960, residente a Roma, Via Andrea Ferrara n.12, codice fiscale BDA NDR 60C07 H501U (Presidente);
- GERMINI ETTORE, nato a Roma il 29 marzo 1951, residente a Roma, Viale Pinturicchio n.93, codice fiscale GRM TTR 51C29 H501G (consigliere);
- MANCURTI ALDO, nato a Roma il giorno 1 settembre 1949, residente a Roma, Via Arco dei Banchi n. 1, codice fiscale MNC LDA 49P01 H501R (Consigliere);
- CIOCCI CARLO ALBERTO, nato a Roma il 21 luglio 1932, residente a Roma, Via Archimede n.185, codice fiscale CCC CLL 32L21 H501M (Consigliere);
- CATALANO MARIO, nato a Ceppaloni (BN) il 9 aprile 1937, residente a Roma, Via Sicilia n.235, codice fiscale CTL MRA 37D09 C476T (Consigliere);
- CAMPONI GIORGIO, nato a Roma il di 8 gennaio 1945, residente a Roma, Via Prato della Signora n.15, codice fiscale CMP GRG 45A08 H501Q (Consigliere);
- RINALDI CLAUDIO, nato a Roma il 29 gennaio 1958, residente a Roma, Via Aosta n.30, codice fiscale RNL CLD 58A29 H501V (Consigliere).

Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e, più specificatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, con l'esclusione delle materie che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 7)

A comporre il Collegio Sindacale per il triennio vengono nominati i Signori:

- SERRENTINO ROBERTO, nato a Pescara il 24 settembre 1961, residente a Roma, Via A. Fusco n.104, codice fiscale SRR RRT 61P24 G482J (Presidente), iscritto nel Registro dei Revisori Contabili giusta D.M. 12 aprile 1995 pubblicato nella G.U. 4

serie speciale il 21 aprile 1995

- BERTUCCI MARCO, nato a Roma il 19 maggio 1972, residente a Guidonia Montecelio (RM), Via Ettore Fieramosca n.2, codice fiscale BRT MRC 72E19 H501T (sindaco effettivo), iscritto nel Registro dei Revisori Contabili giusta D.M. pubblicato nella G.U. 4 serie speciale n.100

- GIUSEPPINI MARIO, nato a Roma il 28 maggio 1959, residente a Roma, Via M. Bragadin n.75, codice fiscale GSP MRA 59E28 H501Y (sindaco effettivo), iscritto nel Registro dei Revisori Contabili giusta

CICCOLINI TULLIO, nato a Roma il 30 giugno 1950, domiciliato a Roma, Via Trionfale n.6579, codice fiscale CCC TLL 50H30 H501W, (sindaco supplente), iscritto nel Registro dei Revisori Contabili giusta D.M. 12 aprile 1995 pubblicato nella G.U. 4 serie speciale il 21 aprile 1995

GRANDELIS PAOLA, nata a Roma il 16 luglio 1955, domiciliata a Roma, Viale Pinturicchio n.93, codice fiscale GRN PLA 55L56 H501D (sindaco supplente), iscritta nel Registro dei Revisori Contabili giusta

L'emolumento annuale dei sindaci viene stabilito nell'importo previsto dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.

ARTICOLO 8)

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) che potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

ARTICOLO 9)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2002.

ARTICOLO 10)

La società viene costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute nel presente atto e viene retta dalle norme riportate nello Statuto sociale, che, sottoscritto dai componenti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me Notaio datane ai componenti.

ARTICOLO 11)

Le spese del presente atto, sue dipendenti e conseguenti, il cui importo approssimativo ammonta a Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zerozero) sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura ai componenti che lo approvano.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio consta questo atto di tre fogli scritti su pagine intere

